




*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



BANDO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
Anno Accademico 2020/2021

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
SOLUZIONI PER CHI STUDIA
www.adsuch.gov.it

AVVERTENZA ISEE 2020

Si comunica che gli studenti interessati a partecipare al concorso bandito dall'ADSU di Chieti/Pescara per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2020/2021 dovranno necessariamente presentare, entro e non oltre il termine del **08 settembre 2020**, la Dichiarazione Unica Sostitutiva finalizzata al rilascio dell'attestazione ISEE 2020 valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolgendosi al CAF o agli altri soggetti abilitati.

Si raccomanda vivamente di provvedere con congruo anticipo al fine di poter tempestivamente procedere alle eventuali rettifiche dell'attestazione rilasciata qualora la stessa dovesse presentare degli errori o delle annotazioni (ossia delle omissioni/difficoltà) oppure non essere valida per il Diritto agli Studi Universitari o ancora non essere riferita al richiedente.

Coloro che siano già in possesso di una corretta attestazione ISEE 2020 valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario potranno non tener conto della presente comunicazione.

La presente comunicazione vale UNICAMENTE per gli studenti il cui nucleo familiare ha prodotto redditi in Italia.

Per gli studenti il cui nucleo familiare ha prodotto redditi all'estero restano fermi gli obblighi di trasmissione dei documenti indicati nel presente bando per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2020/2021.

AVVERTENZA REQUISITI DI MERITO COVID 19

Si comunica che la Giunta Regionale con DGR n. 373 del 06.07.2020 ha recepito l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18 giugno 2020 - 20/111/CR8/C9 recante "Linee guida per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 236 comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34".

Tale Accordo, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, prevede un c.d. bonus COVID pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università e di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.

Tale Bonus è cumulabile al bonus standard disciplinato all' art. 13 del presente bando di concorso ed ha come finalità quella di consentire l'accesso ai benefici in materia di Diritto agli Studi Universitari agli studenti che, diversamente, resterebbero esclusi per mancanza del requisito di merito.

Agli studenti che fruiscono del bonus COVID, la borsa di studio sarà assegnata solo dopo il soddisfacimento di tutti gli studenti idonei e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Il valore della borsa di studio per tale tipologia di studenti sarà pari ad almeno 80% del valore delle borse ordinarie.

AVVERTENZA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'ADSU elabora per ogni anno solare la certificazione unica relativa agli importi percepiti dagli studenti a titolo di borsa di studio. Tale certificazione è resa disponibile nella sezione della pagina on line denominata CERTIFICAZIONE UNICA (CU).

PREMESSA

Il presente Bando disciplina le modalità di partecipazione degli studenti al Concorso per l'attribuzione delle borse di studio dell'anno accademico 2020/2021, indetto dalla Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara.

L'A.D.S.U. è l'Ente Strumentale della Regione Abruzzo, con sede legale a Chieti, che eroga servizi e benefici agli studenti iscritti all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti/Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci", al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara e all'ISIA di Pescara

Per partecipare al Concorso, lo studente è tenuto alla compilazione della domanda on-line, reperibile sul sito istituzionale della A.D.S.U. di Chieti www.adsuch.gov.it nella sezione SPORTELLINO ON-LINE, con le modalità disposte dal presente Bando.

Si evidenzia che, nel presente Bando, si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio, diversificata sia nella quota danaro che nel servizio di ristorazione a seconda dello status/fascia di reddito ed altresì ha diritto al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università (tassa regionale), all'esonero dal pagamento delle rate successive alla prima;

Idoneo: lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per esaurimento dei finanziamenti assegnati ma ha comunque diritto al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università (tassa regionale), all'esonero dal pagamento delle rate successive alla prima, alla fruizione gratuita del servizio ristorazione purché iscritto agli anni successivi al primo.

AVVERTENZE

Tutti gli studenti che intendano partecipare al presente Concorso, prima di compilare la domanda, DEVONO prendere visione CON ATTENZIONE di tutte le PRESCRIZIONI di questo BANDO.

Gli studenti che si iscriveranno all'a.a. 2020/2021 ad un:

**Corso di Laurea di I livello o Laurea Magistrale a ciclo unico o ad un
Corso di Laurea di II livello:**

possono produrre domanda di partecipazione al Concorso – nel rispetto del termine di scadenza previsto nel presente Bando – anche prima di iscriversi all'Università e/o di effettuare i test di ingresso ai Corsi di Laurea a numero chiuso.

Nel caso in cui il Corso di Laurea inserito dallo studente nella domanda di partecipazione al Concorso sia diverso da quello al quale ci si iscriverà, gli studenti dovranno tempestivamente comunicarlo alla A.D.S.U. mediante la modulistica presente sul sito.

Gli studenti devono inserire nella domanda on-line il corretto anno di prima immatricolazione*

*CORRETTA INDICAZIONE DELL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE:

- se ci si iscrive all'a.a 2020/2021 ad un corso di Laurea di I livello o di Laurea Magistrale/ciclo unico, deve essere indicato l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano;
- se ci si iscrive all'a.a 2020/2021 ad un corso di Laurea di II livello, deve essere indicato il primo anno di iscrizione universitaria dopo il conseguimento della laurea di primo livello presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano.

Nella domanda on-line, in corrispondenza del campo: "*iscrizione per l'a.a. 2020/2021*" deve essere selezionato:

- primo sotto condizione, con indicazione della carriera magistrale a cui ci si intende iscrivere, solo se si è certi di laurearsi nel corso dell'a.a. 2019/2020;
- primo fuori corso, solo se si è certi di NON laurearsi nel corso dell'a.a. 2019/2020.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

La domanda non presenta alcuna difficoltà pratica.

E' necessario, però, avere a disposizione l'Attestazione I.S.E.E. 2020 riferita ai redditi prodotti nell'anno 2018, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi nell'anno 2018 ed una casella di posta elettronica personale attiva.

Qualora in fase di compilazione della domanda on line lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE, dovrà, quanto meno, essere in possesso della dichiarazione sostitutiva unica e, possibilmente, anche del relativo numero di protocollo.

Il software di gestione delle borse di studio preleverà automaticamente dal centro generale di elaborazione dati dell'I.N.P.S. (**dove la copia dell'attestazione dovrà obbligatoriamente essere spedita elettronicamente dai Centri che rilasciano le attestazioni I.S.E.E.**) il dato necessario per l'individuazione del requisito di reddito.

La compilazione della domanda per partecipare a questo concorso è consentita esclusivamente online accedendo tramite il sito dell'Ente www.adsuch.gov.it, alla voce SPORTELLO ON-LINE.

Premesso che l'accreditamento è procedura necessaria per accedere ai servizi ADSU, gli studenti devono seguire la procedura di seguito indicata.

FASE 1 - "ACCREDITAMENTO" :

Lo studente deve selezionare sul sito, www.adsuch.gov.it nella sezione sportello on-line la voce "accedi a.a. 2020/2021" ed effettuare la procedura di accreditamento;

In fase di accreditamento devono essere inseriti i dati richiesti, tra i quali l'indirizzo di posta elettronica presso cui perverranno tutte le successive comunicazioni generate dal programma di gestione delle borse di studio.

Si raccomanda di utilizzare in tale procedura caselle di posta elettronica personali ed attive, non di posta elettronica certificata.

La password, scelta liberamente dallo studente per la registrazione, deve contenere **max 10 caratteri** (alfanumerici) e, **soprattutto, non deve essere dimenticata. (Si ricorda che il software accetterà esclusivamente dieci caratteri, anche se la password scelta ne contenesse un numero maggiore!).**

Dopo la conclusione della procedura, con conseguente caricamento anche del documento di riconoscimento, lo studente riceverà una e-mail di conferma di ricezione dei dati inseriti

ANCHE GLI STUDENTI CHE HANNO GIA' PARTECIPATO AL PRESENTE CONCORSO NEI PRECEDENTI AA.AA. DOVRANNO NUOVAMENTE EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO.

FASE 2 - “LOGIN”: (accesso alla domanda on-line): lo studente deve selezionare LOGIN, inserire la **PASSWORD**, il proprio **CODICE FISCALE** e procedere alla compilazione della domanda

FASE 3 - “CONCLUSIONE” (e chiusura della domanda): dopo la compilazione, lo studente, chiuderà la propria domanda on-line selezionando la casella **“CONFERMA”**.

Dopo aver effettuato la conferma lo studente riceverà una mail di riscontro e, a partire dal giorno successivo alla fase della conclusione, dalla sezione “RICEVUTE DOMANDE ON LINE” potrà visualizzare il documento di riepilogo della propria domanda.

Qualora nel corso dello stesso giorno lo studente riapra più volte la domanda (fase 4) il sistema produrrà, il giorno seguente, il documento relativo all’ultima domanda confermata.

FASE 4 – RIAPERTURA DELLA DOMANDA ON-LINE PER CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI

I dati errati inseriti nella domanda on-line già confermata potranno essere corretti, fino al termine ultimo per la presentazione della domanda, selezionando il comando modifica.

Affinché le variazioni possano essere assimilate dal sistema è necessario “sfogliare” tutte le pagine di cui si compone la domanda fino alla pagina conclusiva in cui appare la casella conferma.

A quel punto dovrà nuovamente essere selezionata tale casella.

Successivamente al termine per la presentazione della domanda, le eventuali richieste di variazione dovranno essere inoltrate all’ADSU tramite la procedura di riesame di cui all’art. 17 del presente Bando.

Tuttavia, per l’eventuale modifica dei propri dati anagrafici, e/o dell’IBAN, lo studente potrà continuare ad accedere alla sezione “MODIFICA DATI PERSONALI”

FASE 5 – INSERIMENTO DATI ISEE 2020

SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLA DOMANDA GLI STUDENTI DOVRANNO ENTRARE NELLA SEZIONE “ISEE 2020” E COMPILARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 I CAMPI CON I DATI DELL’ATTESTAZIONE ISEE IN PROPRIO POSSESSO.

La procedura suindicata (da fase 1 a fase 5) consentirà allo studente, oltre alla partecipazione al Concorso, di risultare iscritto nella Banca dati informatici dell’A.D.S.U. di Chieti per l’a.a. 2020/2021 e, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà richiedere i successivi interventi economici correlati alla borsa di studio quali il contributo per la mobilità internazionale (art. 28) e l’integrazione di borsa di studio (art. 29).

N.B. L’eventuale richiesta di riesame (da non confondere con la riapertura della domanda) potrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabilite nell’ art. 17 del presente Bando.

DATE UTILI DA RICORDARE PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO

10 agosto 2020	Data ultima per l'acquisizione del merito ai fini della partecipazione al Concorso per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
ore 12,00 del 08 settembre 2020	Termine ultimo per la conferma (cioè la chiusura definitiva) della domanda on-line. L'azienda acquisirà d'ufficio la domanda a seguito della conferma on-line. Pertanto, la domanda non dovrà essere spedita in formato cartaceo.
08 settembre 2020	Ultima data utile di presentazione dell'attestazione I.S.E.E. ;
31 ottobre 2020	Termine entro il quale verrà pubblicata la graduatoria provvisoria.
12 novembre 2020	Termine ultimo per la trasmissione di copia contratto di locazione a titolo oneroso e in comodato d'uso gratuito o copia del rinnovo/proroga per anno 2020 . La trasmissione dovrà avvenire in formato digitale.
12 novembre 2020	Termine ultimo per la trasmissione di copia della documentazione estera per gli studenti stranieri che non hanno prodotto redditi in Italia
12 novembre 2020	Termine entro il quale lo studente potrà presentare eventuali richieste di riesame della domanda di borsa di studio compilata on-line, nell'apposita sezione dedicata sul sito www.adsuch.gov.it attraverso la procedura guidata.
12 novembre 2020	Termine ultimo per la trasmissione dei documenti riferiti ad ISEE ANNOTATI
31 dicembre 2020	Data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria di assegnazione delle borse di studio e verrà predisposto il pagamento della prima rata secondo quanto fissato dall'art. 20 del bando.
30 giugno 2021	Termine entro il quale sarà accreditata la seconda rata di borsa agli studenti beneficiari a iscritti ad anni successivi al primo;
10 agosto 2021	Data entro la quale gli studenti dei primi anni risultati beneficiari devono acquisire i 18 cfu necessari per avere diritto al pagamento della seconda rata della borsa di studio;
30 novembre 2021	Data entro la quale gli studenti dei primi anni risultati beneficiari o anche solo idonei devono acquisire i 20 cfu necessari per il mantenimento dei benefici acquisiti

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO Anno Accademico 2020/2021

Art 1. PRINCIPI

In conformità a quanto previsto per le parti ancora vigenti del DPCM 21 aprile 2001 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, fatte salve eventuali successive modifiche delle direttive regionali, **l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti/Pescara bandisce il Concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti per l'anno accademico 2020/2021 all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, all'ISIA di Pescara ed all'Università Telematica "L. Da Vinci"** che risultino essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente Bando di Concorso, in difetto dei quali sarà disposta l'esclusione del candidato dal Concorso.

Le Borse di Studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito della tassa regionale nonché dalle risorse riconosciute all'Azienda D.S.U. nell'esercizio finanziario 2020 dalla Regione Abruzzo, cui si aggiungono le risorse economiche riconosciute come fondo MIUR al netto delle restituzioni della tassa regionale, riservando il 30% agli iscritti al I anno. La quota di stanziamento riservata agli anni successivi al primo, sarà ripartita tra i Corsi di laurea ed anni di corso dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, all'ISIA di Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci", in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

L'Azienda si riserva di incrementare lo stanziamento in relazione ad eventuali maggiori disponibilità finanziarie garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

Art. 2 DESTINATARI

Possono partecipare al Concorso gli studenti che dichiarano di volersi iscrivere all'a.a. . 2020/2021 all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, all'ISIA di Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci":

- di cittadinanza italiana;
- di cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno o regolare richiesta di rinnovo dello stesso;
- rifugiati politici ed apolidi;
- con requisiti minimi di reddito stabiliti dal presente Bando (per gli studenti che si iscriveranno al primo anno di Corso);
- con requisiti minimi di reddito/merito (150 cfu) stabiliti dal presente Bando (per gli studenti che si iscriveranno al primo anno sotto condizione di corsi di Laurea Magistrale);
- con i requisiti minimi di reddito/merito stabiliti dal presente Bando (per gli studenti che si iscriveranno agli anni successivi al primo anno di Corso).

La casella di posta elettronica inserita dallo studente nella domanda on line costituisce mezzo di trasmissione privilegiato a cui l'ADSU inoltrerà tutte le comunicazioni di interesse.

2.1 STUDENTI TRASFERITI E CHE EFFETTUERANNO I TEST DI INGRESSO.

Lo studente che ha presentato domanda di **trasferimento** da Ateneo diverso da quello "G. D'Annunzio" e dall'Università Telematica "L. Da Vinci", deve confermare on-line la domanda di partecipazione al presente Concorso **entro le ore 12,00 del 08 settembre 2020.**

L'interessato verrà inserito in graduatoria sulla base dei dati autocertificati e la sua posizione resterà sospesa fino a quando la Segreteria non confermerà il trasferimento, il riconoscimento degli esami e l'iscrizione al corso richiesto.

Qualora lo studente abbia prodotto domanda di partecipazione ad un Concorso di attribuzione delle borse di studio presso altro Ente per il Diritto agli Studi Universitari, anche se entro i termini di scadenza, non sarà accettato il trasferimento della domanda al fine della partecipazione al Concorso indetto dalla A.D.S.U. di Chieti.

Lo studente che deve ancora effettuare i test di ingresso ai corsi di Laurea a numero chiuso o che sia in attesa dell'esito del test sostenuto deve presentare la domanda di Borsa di

Studio entro la scadenza del presente Bando, perfezionando l'iscrizione successivamente, entro il termine stabilito dai relativi Bandi pubblicati dall'Università.

2.2 DIVIETI

- gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso **di laurea di primo livello**, di Laurea Magistrale di secondo livello e/o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- gli studenti in possesso di laurea Magistrale a ciclo unico che si iscrivono ad un corso **di laurea di primo livello**, di Laurea Magistrale di secondo livello;
- gli studenti in possesso di laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta la domanda di partecipazione a questo Concorso;
- gli studenti in possesso di un diploma SSIS che si iscrivono per conseguire un ulteriore corso di specializzazione;
- gli studenti che abbiano conseguito altra Specializzazione o altro Dottorato;
- gli studenti in possesso di laurea e di laurea magistrale conseguita presso il Conservatorio;
- gli studenti in possesso di laurea e di laurea magistrale conseguita presso Università Telematica;
- gli studenti in possesso di laurea e di laurea magistrale conseguita presso l'ISIA;

Art. 3 DURATA DEL BENEFICIO

Le Borse di Studio sono concesse a tutti gli studenti i quali risultino regolarmente iscritti all'a.a. 2020/2021 all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, all'ISIA di Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci", ovvero:

- a) agli iscritti ai corsi di laurea di I livello, per un periodo di sette semestri a partire dall'anno della prima iscrizione;
- b) agli iscritti ai corsi di laurea di I livello con diversa abilità non inferiore al 66%, nove semestri, a partire dall'anno della prima iscrizione;
- c) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione, ossia 11 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni e 13 semestri per quelli di durata pari a 6 anni ;
- d) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con diversa abilità non inferiore al 66%, 13 semestri a partire dall'anno di prima iscrizione per i corsi di durata pari a 5 anni e 15 semestri a partire dall'anno di prima iscrizione per durata pari a 6 anni;
- e) agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- f) agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale con diversa abilità non inferiore al 66%, sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- g) agli iscritti ai corsi di dottorato e che non beneficiano di altre Borse di studio, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti verranno inseriti nella graduatoria dell'anno di corso frequentato e corrispondente al numero degli anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Art. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE.

La domanda on-line, disponibile collegandosi al sito www.adsuch.gov.it **deve essere conclusa con la selezione della voce "CONFERMA" ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 (ora italiana) del 08 settembre 2020** da tutti gli studenti, compresi quelli che partecipano a concorsi ad accesso programmato (anche se gli esiti dei test d'ammissione ai corsi universitari non sono stati pubblicati).

Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta della chiusura della domanda

Gli studenti i quali, a causa di mancato superamento del test di ingresso, si iscrivano ad un corso di laurea diverso da quello indicato all'atto della compilazione della domanda o ad altro Ateneo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Azienda il cambiamento ai fini degli opportuni aggiornamenti della banca dati con apposito modulo reperibile nella sezione modulistica del sito www.adsuch.gov.it.

4.1 RICHIESTA RIAPERTURA DOMANDA ON LINE

Gli eventuali dati errati inseriti nella domanda on-line potranno essere corretti direttamente dagli studenti mediante l'apposita procedura di "riapertura domanda on-line", con le modalità ed i termini individuati nella "Guida alla compilazione della domanda on-line" alla quale si fa espresso rimando.

Art. 5 SPEDIZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

La domanda di partecipazione a questo Concorso dovrà essere completata, da parte degli studenti dichiaratisi "fuori sede" (v. art. 16) con la spedizione digitale della copia del contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato per motivi di studio riferito ad una abitazione privata, e contenente – fatte salve eventuali successive deroghe in conseguenza dell'emergenza COVID 19 - i sotto elencati dati:

1. numero e data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
2. durata del contratto (**minimo 10 mesi escluso il mese agosto**);
3. decorrenza della locazione;
4. nome, cognome e codice fiscale del locatore;
5. ubicazione dell'immobile locato;
6. nome, cognome e codice fiscale del conduttore, che dovrà essere lo stesso studente o un familiare in suo nome e per suo conto.

Sarà consentita agli studenti la trasmissione digitale del contratto fino al giorno 12/11/2020.

Gli studenti in possesso di rinnovo/proroga del contratto di locazione a titolo oneroso, i quali hanno trasmesso a questa Azienda DSU, nel precedente a.a. 2019/2020, la copia del contratto di locazione, sono tenuti alla spedizione della sola copia del rinnovo/proroga regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione del contratto, ossia 12/11/2020.

Gli studenti in possesso di contratto di locazione pluriennale a titolo oneroso ed in corso di validità trasmesso a questa Azienda DSU nei precedenti anni accademici, non sono tenuti alla spedizione digitale dello stesso, ma devono compilare l'apposita sezione, all'interno della domanda on-line, selezionando la casella: "*in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso pluriennale in corso di validità già trasmesso alla ADSU*" e trasmettere secondo la procedura on line gli estremi del documento attestante la regolarità fiscale per l'.a.a. 2020/2021.

N.B. Gli studenti i quali, entro il termine perentorio del 12/11/2020, non avranno spedito il proprio contratto di locazione, decadranno dalla condizione di "fuori sede" con conseguente modifica dello status in sede o pendolare (v. tabella pag. 20).

La spedizione dei contratti dovrà avvenire unicamente in formato digitale accedendo alla sezione della domanda on-line denominata invio contratti di locazione.

Qualora in sede di verifica l'ADSU dovesse riscontrare che il contratto di locazione inviato sia carente di un qualche dato o elemento, lo stesso potrà essere integrato a condizione che la documentazione integrativa venga inviata nei modi e termini che saranno comunicati dall'ADSU a mezzo mail e purché tale comunicazione sia stata elaborata entro la data del 12/11/2020.

5.1 ALTRI TIPI DI SOLUZIONI ABITATIVE PER LO STUDIO.

Gli studenti universitari che si dichiarano “fuori sede”, i quali alloggino presso strutture collettive religiose, strutture pubbliche o private, nella città o nei comuni confinanti alla sede del corso degli studi frequentato, sono tenuti alla spedizione digitale, entro e non oltre la data del 12/11/2020, della documentazione di cui al punto 5).

Gli studenti rientranti in progetti di mobilità internazionali, i quali soggiornino all'estero, sono tenuti alla spedizione del contratto di locazione secondo le modalità di cui all'art. 28.

5.2 COMODATO GRATUITO.

Gli studenti universitari “fuori sede” (v. art. 16) qualora in possesso di contratto di locazione a titolo di “comodato d'uso gratuito” di durata non inferiore a 10 mesi (escluso agosto), sono tenuti alla spedizione digitale entro il 12/11/2020 di copia dello stesso, al fine dell'attribuzione della condizione di studente “pendolare”.

SI PRECISA CHE ANCHE IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Qualora il contratto di cui sopra non venga spedito in forma digitale entro il termine stabilito o non sia corrispondente a quanto sopra disposto OPPURE NON SIA STATO REGISTRATO PRESSO L'AG. DELLE ENTRATE, allo studente sarà attribuita la condizione “in sede”, ai fini dei benefici/servizi ad essa correlati con la conseguente riduzione degli stessi.

5.3 ACCERTAMENTI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'Azienda si riserva di effettuare, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, i controlli di legge sulla regolarità dei contratti di locazione prodotti.

5.4 CAUSE DI DECADENZA DALLA CONDIZIONE DI “FUORI SEDE”

La mancata produzione, nei termini e con le modalità previste nei commi precedenti, di regolare certificazione attestante la condizione di “fuori sede”, determina la decadenza dalla stessa e la conseguente riduzione/perdita degli interventi ad essa correlati.

Art. 6 REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEE) del nucleo familiare di appartenenza.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della domanda.

La DSU deve contenere i redditi prodotti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2018, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza (per ulteriori informazioni consultare le istruzioni ISEE presenti sul sito internet dell'INPS).

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente la borsa di studio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

per presentare la domanda di borsa di studio è necessario il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2018, non superiore a € **23.626,32** e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente), riferito all'anno 2018, non superiore a € **51.361,58**

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 7.

Gli studenti che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (istituti religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, tranne se coniugato (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge) oppure a carico ai fini IRPEF di altre persone (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).

Ai fini della partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio gli studenti dovranno espressamente richiedere ai centri CAF o ad altri soggetti autorizzati l'Attestazione ISEE per

prestazioni per il diritto allo studio universitario, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013 entro la data del **08 settembre 2020**.

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS, attraverso il numero di protocollo e la data della DSU.

La somma percepita nell'anno solare 2018 (oppure nell'anno 2019 in caso di ISEE corrente) a titolo di borsa/e di studio ex d.lg. 68/12, erogata da Enti per il diritto allo studio universitario deve essere indicata nella DSU e nella sezione ISEE 2020 e verrà detratta d'ufficio dal valore ISEE.

Art. 7 Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero

Possono concorrere al conferimento dei benefici: 1) gli studenti stranieri; 2) gli studenti apolidi; 3) gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato iscritti; 4) gli studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti stranieri, con redditi e/o patrimonio in Italia oppure coloro che hanno redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013 attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica da presentare presso un centro CAF.

Gli altri studenti stranieri con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 6 trasmettendo entro il 12 novembre 2020, la seguente documentazione **IN ORIGINALE**:

- 1) la composizione del nucleo familiare;
- 2) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2019 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- 3) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2019, con specificata la relativa superficie;
- 4) Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2019;
- 5) eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

La trasmissione di tale documentazione dovrà avvenire a mezzo posta oppure, per chi desidera un preventivo esame della documentazione, consegnata personalmente e previo appuntamento a partire dal mese di settembre allo sportello dell'ADSU contattando l'indirizzo: mario.vaccarili@adsuch.it

Qualora in sede di verifica l'ADSU dovesse riscontrare che la documentazione inviata sia carente di un qualche dato o elemento, la stessa potrà essere integrata, pena l'esclusione dal concorso, nel rispetto dei modi e termini che saranno comunicati dall'ADSU.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione richiesta, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva – autocertificazione.

Gli studenti provenienti dai paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca D.M. n. 62 del 06.05.2020 di cui all'appendice 1 di questo Bando devono presentare una Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli

studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La trasmissione dei documenti previsti dal presente articolo dovrà avvenire a mezzo posta entro il 12 novembre 2020.

2. Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

3. Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile).

4. Studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio, dovranno seguire, a seconda del paese di residenza, le procedure previste per gli studenti stranieri.

La trasmissione degli eventuali documenti previsti dal presente articolo dovrà avvenire a mezzo posta entro il 12 novembre 2020.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2019 come determinato ai sensi di legge.

I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

L'Azienda si riserva di richiedere l'esibizione dei documenti esteri anche nei confronti degli studenti che hanno presentato l'ISEE ma che hanno dichiarato la produzione di redditi o il possesso di patrimoni anche all'estero.

Art. 8 ILLEGGIBILITÀ, VALIDITÀ ED ANNOTAZIONI DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Tenuto conto che il termine per la presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva DSU scade il **08 settembre 2020** è vivamente consigliato di richiedere ai C.A.F. o altri soggetti preposti le attestazioni I.S.E.E. con adeguato anticipo.

Gli studenti sono tenuti a verificare che tali soggetti trasmettano on-line la copia dell'attestazione al centro di elaborazione dati dell'I.N.P.S. entro i termini di legge previsti dalla vigente normativa in materia pena l'esclusione dal Concorso.

Nel caso in cui lo studente riscontri, a seguito di consultazione della graduatoria provvisoria del 31/10/2020 di essere nella condizione di "non idoneo" a causa di mancata lettura dell'attestazione I.S.E.E. (ove, al posto dell'importo del reddito, risulti il valore "999999999") potrà compilare "**richiesta di riesame on-line**" (vedi art. 17) della domanda di borsa di studio alla A.D.S.U. entro il **12 novembre 2020**.

Gli studenti dovranno accertarsi presso il CAF o altro soggetto autorizzato che ha elaborato la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) che l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS non contenga errori di calcolo, di codici fiscali e/o di componenti il nucleo familiare.

Lo studente dovrà verificare, altresì, che l'attestazione ISEE non presenti "**annotazioni**", **vale a dire con omissioni/difformità**.

In caso di **ISEE con annotazioni** allo studente è consentito di richiedere entro il termine del **26/11/2020** per il tramite del CAF o altro soggetto abilitato una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o comunque difformi. Sarà cura dell'Azienda acquisire direttamente dall'INPS la corretta attestazione ISEE dopo che la stessa sarà rilasciata dal predetto Istituto. In alternativa, potrà produrre all'ADSU entro il **12/11/2020** tramite trasmissione telematica presenta nella sezione esterna della domanda on line tutta la documentazione riportata nell'attestazione ISEE atta a dimostrare i valori dei rapporti finanziari indicati nelle annotazioni.

Il mancato adempimento nei termini indicati costituisce causa di esclusione dal concorso

Lo studente dovrà inoltre verificare che l'attestazione ISEE in suo possesso **sia valida per prestazioni per il Diritto agli Studi Universitari e che sia riferita allo studente richiedente la borsa.**

Nei casi indicati, o anche al verificarsi di uno solo di essi, lo studente, pena esclusione dal concorso, dovrà richiedere entro il termine del **12 novembre 2020** per il tramite del CAF o altro soggetto abilitato una nuova DSU corretta.

Art. 9 STUDENTE INDIPENDENTE E STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO

Lo studente è considerato indipendente e, pertanto, fa nucleo familiare a sé stante a condizione che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, in abitazione non di proprietà di un suo familiare;

b) percezione di **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€ 6.500,00**.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che intendano accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario possono scegliere il nucleo familiare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013 oppure costituire un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. In tale seconda ipotesi sono pertanto esclusi altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Art. 10 PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per prima immatricolazione in senso assoluto s'intende la prima iscrizione all'Università, Conservatorio, ISIA e Università Telematica, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta anche in Università estere, legalmente riconosciute in Italia.

Per gli studenti che si iscrivono ai Dottorati di ricerca (senza borsa), la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Con riferimento ai principi di cui al D.P.C.M. 9/4/2001, non sono considerati periodi d'interruzione degli studi e, pertanto, non devono essere inclusi nel calcolo degli anni di corso i periodi relativi a:

1. interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della sua carriera;
2. allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile;
3. per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
4. ad infermità gravi e prolungate degli studenti i quali siano stati costretti a tale interruzione.

Lo studente e/o studentessa che si sia trovato in una delle suddette situazioni dovrà selezionare l'apposita casella nel modulo di domanda on-line.

Art. 11 REQUISITI DI MERITO

Al fine di conseguire il beneficio della borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito e di reddito come specificato nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale esso è richiesto, sulla base degli ordinamenti didattici dell'Università "G. D'Annunzio", dell'ISIA di Pescara o dall'Università Telematica "L. Da Vinci" corrispondente all'a.a. di prima immatricolazione assoluta.

Ad esempio: uno studente che sulla base della prima immatricolazione assoluta risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso dall'Ateneo alla frequenza del 3° anno per l'a.a. 2020/2021.

Ai fini del presente Concorso, il merito degli studenti (**risultante dal prodotto del totale della somma dei CFU per la somma dei voti conseguiti entro il 10/08/2020**) resta fermo all'atto della presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali, successivi passaggi, effettuati durante l'anno accademico, ad altri corsi di laurea della stessa Università degli Studi "G. D'Annunzio", purché lo studente venga ammesso a frequentare il medesimo anno di corso.

Sono considerati validi gli esami, esclusi quelli fuori piano di studio e dispensati, sostenuti e riconosciuti dall'Università "G. D'Annunzio" o dall'ISIA o dall'Università Telematica "L. Da Vinci" per il

corso di Laurea al quale gli studenti risultino iscritti all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio.

Tali esami devono essere verbalizzati entro il 10/08/2020, a tale scopo farà fede la data presente agli atti presso la Segreteria di riferimento.

A tal fine verranno prese in considerazione anche le prove superate con idoneità o attività a scelta dello studente seppure il giudizio non sia espresso in voto, ma a cui corrispondano dei crediti.

Gli esami e relativi crediti sostenuti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati, ai fini del presente Concorso, solo se sostenuti entro il 10 agosto 2020.

In nessun caso saranno considerati nel conteggio dei cfu i crediti relativi a:

- a) corsi liberi (ovvero quelli non compresi nel piano di studi approvato per il corso di studi di appartenenza);
- b) moduli di esami per i quali non è stata superata, al 10 agosto 2020, la prova conclusiva;
- c) tirocini formativi o attività extra-didattiche inerenti a specifiche prove di esame per le quali non è stata superata al 10 agosto 2020, quella conclusiva;
- d) esami dispensati.

Per partecipare al presente Concorso i requisiti minimi di merito individuati nell'osservanza dei principi e delle disposizioni delle normative di riferimento (D.P.C.M. del 30/04/97, dal D.P.C.M. 9/04/2001) e dalle indicazioni di cui al Piano Triennale di indirizzo della Regione Abruzzo - **fatto salvo quanto comunicato a pg. 2 del presente bando alla voce "Avvertenza requisiti di merito – Covid 19" - sono:**

iscritti per la prima volta al:	prima ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio, successiva valutazione dei requisiti di merito, come sotto esposto:
1° anno di tutti i corsi di laurea	almeno 18 crediti verbalizzati entro il 10/08/2021 per lo svincolo della II ^a rata. Almeno 20 crediti verbalizzati al 30/11/2021 per il mantenimento della borsa di studio.
1° anno dei corsi di laurea Magistrale sotto condizione	150 crediti riconosciuti entro il 10/08/2020 + 18 crediti verbalizzati entro il 10/08/2021 nonché almeno 20 crediti verbalizzati al 30/11/2021 per il mantenimento della borsa di studio.

iscritti ad anni successivi al primo anno di:	ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e merito, come sotto esposto:
corsi di Laurea di I livello: II anno	almeno 25 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea di I livello: III anno	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea di I livello: 1° fuori corso	almeno 135 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
Corsi di Laurea a ciclo unico: II anno	almeno 25 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ III anno	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ IV anno	almeno 135 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ V anno	almeno 190 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ VI anno	almeno 245 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ 1° fuori corso	almeno 55 crediti in più verbalizzati rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso
Corsi di Laurea Spec. di II livello (Magistrale) : II anno:	almeno 30 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ 1° fuori corso	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020

Gli studenti universitari, iscritti agli anni successivi al primo, sono tenuti a verificare prima della compilazione della domanda, tramite la propria pagina web sul sito www.unich.it dell'Università, la registrazione degli esami sostenuti.

Qualora la pagina web personale degli esami sostenuti non risultasse aggiornata con gli ultimi esami superati, le difformità riscontrate vanno segnalate tempestivamente alla Segreteria di competenza.

N.B. gli studenti iscritti al 1° anno di corso di laurea Triennale o a ciclo unico nell'a.a.2020/2021, qualora intendano partecipare in qualità di studenti del 2° anno di corso al bando di concorso

riferito all'a.a.21/22, dovranno acquisire entro la data del 10.08.2021 almeno n. 25 CFU come da tabella suindicata mentre gli studenti iscritti al 1° anno di corso di laurea Magistrale nell'a.a. 2020/21 che intendano partecipare in qualità di studenti del 2° anno per l'a.a. 2021/2022, alla medesima data, dovranno acquisire almeno 30 CFU

ART. 12 REQUISITI DI MERITO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

I crediti richiesti agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, - fatto salvo quanto comunicato a pg. 2 del presente bando alla voce "Avvertenza requisiti di merito – Covid 19" – sono i seguenti:

iscritti per la prima volta al:	prima ammissione al Concorso con requisiti di reddito
1° anno corso di Laurea di I livello, di II livello spec./mag. e Laurea Spec./Magistrale a ciclo unico	Agli studenti matricole diversamente abili (portatori di handicap con con invalidità non inferiore al 66%) non si applicano i requisiti di merito
1° anno sotto condizione Laurea di II livello	150 crediti riconosciuti entro il 10/08/2020
iscritti ad anni successivi al primo di:	ammissione al Concorso con requisiti di reddito e di merito, come sotto esposto:
corsi di Laurea di I livello: II anno	almeno 20 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea di I livello: III anno	almeno 60 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea di I livello: 1° fuori corso	almeno 100 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea di I livello: ultimo semestre	almeno 140 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea Spec. a ciclo unico: II anno	almeno 20 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ III anno	almeno 60 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ IV anno	almeno 100 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ V anno	almeno 140 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ 1° fuori corso, ove previsto/ VI anno	almeno 180 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ “ 1° fuori corso	almeno 220 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ ultimo semestre del VI anno	almeno 260 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
corsi di Laurea Spec./Mag.di II liv.: II anno	almeno 20 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ 1° fuori corso	almeno 60 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020
“ ultimo semestre del II anno	almeno 100 crediti verbalizzati entro il 10/08/2020

Art. 13 BONUS (solo per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo).

Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente intende iscriversi

Qualora lo studente, iscritto agli anni successivi al primo, non raggiunga il merito previsto agli articoli 11 e 12, potrà richiedere il bonus, selezionando all'atto di compilazione della domanda on-line, la risposta: "sì, ho intenzione di utilizzare il bonus nell'a.a. . 2020/2021".

Il bonus utilizzabile varia sulla base dell'anno di corso frequentato, nel seguente modo:

per il raggiungimento dei CFU previsti nel presente Bando per :	crediti di bonus utilizzabili:
gli iscritti al 2° anno di corso	massimo 5 cfu di BONUS
gli iscritti al 3° anno di corso	massimo 12 cfu di BONUS
gli anni di corso successivi al terzo (dei corsi di laurea di primo livello, magistrale a ciclo unico) e a partire dal secondo anno della laurea di 2° livello	massimo 15 cfu di BONUS

I crediti bonus non dovranno essere sommati al numero dei crediti conseguiti e dichiarati in domanda, poiché il calcolo sarà effettuato automaticamente dal software.

Pertanto, si dovrà inserire solo il numero dei cfu conseguiti e verbalizzati entro la data del 10/08/2020.

Nel caso in cui per raggiungere i cfu richiesti non sia necessario l'intero valore del bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ad esempio, lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale). Pertanto, se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il 2° anno, avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Gli studenti che non hanno mai utilizzato il bonus nel corso di Laurea di 1° livello potranno richiederlo (fino ad un massimo di 15 cfu) per il raggiungimento dei crediti previsti per gli anni successivi al primo per i corsi di Laurea Magistrale.

Si precisa che, qualora venga utilizzato il bonus per accedere alla graduatoria, i crediti corrispondenti alla quota di bonus avranno valore zero, in quanto il bonus è utilizzabile solo per poter raggiungere il requisito minimo di merito per inoltrare richiesta di partecipazione al concorso.

Per la fruizione del “ bonus COVID” si rimanda a quanto comunicato a pg. 2 del presente bando alla voce “Avvertenza requisiti di merito – Covid 19”

Art. 14 STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che partecipano al Concorso dichiarandosi iscritti al primo anno fuori corso (per la prima volta) di tutti i Corsi di Laurea non dovranno conseguire la laurea nel corso delle sessioni dell'a.a. 2019/2020, ivi incluse le sessioni straordinarie di tale annualità.

In caso contrario, tali studenti decadranno dalla condizione di idonei o beneficiari conseguita nella graduatoria di borsa di studio.

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2020/2021 al secondo anno fuori corso ed oltre risulteranno *negativi* nella graduatoria di borsa di studio, ad eccezione degli studenti diversamente abili.

Art. 15 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SOTTO CONDIZIONE

Gli studenti che intendono partecipare al Concorso in qualità di iscritti al primo anno della Laurea magistrale sotto condizione (poiché conseguiranno il titolo di laurea di I livello nel corso di una sessione dell'a.a. 2019/2020, ivi inclusa la sessione straordinaria) dovranno aver conseguito alla data del 10/08/2020 il merito minimo di 150 crediti senza l'aggiunta del bonus.

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria di borsa di studio degli iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale ma l'attribuzione del beneficio sarà sospesa fino a quando gli stessi autocertificheranno di aver conseguito la Laurea di I livello ed essersi regolarmente iscritti al primo anno della Magistrale.

Tale dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo dovrà essere comunicata mediante compilazione del relativo modulo presente sul sito www.adsuch.gov.it.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea nel corso di una delle sessioni dell'a.a. 2019/2020, decadranno dalla condizione di idonei o beneficiari conseguita nella graduatoria di borsa di studio, con la conseguente perdita di ogni beneficio.

Art. 16 DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE “IN SEDE” – “PENDOLARE” – “FUORI SEDE”

La condizione degli studenti, da indicare nella sezione prevista della domanda on-line di partecipazione a questo Concorso, è definita con riferimento al luogo di residenza, secondo la seguente tipologia e come schematizzato nell'appendice 2 del presente bando di concorso:

STUDENTE IN SEDE

gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza massima 20 km dalla sede del corso di studi frequentato (vedi TABELLA STATUS alla fine di questo Bando di Concorso) nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, spendono un tempo di percorrenza (andata e ritorno), con i mezzi pubblici, superiore a n. 4 ore complessive giornaliere, per spostarsi dalla propria residenza alla sede del corso di studio e viceversa e che non prendano alloggio a titolo oneroso .

STUDENTE PENDOLARE

gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza compresa tra 21 km e 49 km dalla sede del corso di studi frequentato nonché gli studenti che risiedono oltre 50 Km ed impieghino oltre 4 ore complessive giornaliere per raggiungere la sede degli studi universitari, e prendono alloggio **a titolo gratuito** nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto , sulla base di un contratto a titolo gratuito nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, spendono un tempo di percorrenza (andata e ritorno), con i mezzi pubblici, inferiori a n. 4 ore complessive giornaliere, per spostarsi dalla propria residenza alla sede del corso di studio e viceversa e che non prendano alloggio a titolo oneroso.

STUDENTE FUORI SEDE

gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza minima 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che esclusivamente per motivi di studio stipulino un contratto di locazione a titolo oneroso nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare (in nome e per conto del figlio/a), per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto.

N.B. Tutti gli studenti elencati nelle graduatorie provvisorie, in qualità di beneficiari o idonei, interessati alla borsa per studente “fuori Sede”, sono tenuti a spedire in formato digitale il contratto di locazione a titolo oneroso nei tempi e con le modalità di cui all'art. 5; quelli in possesso di rinnovo/proroga di contratto, già trasmesso a questa Azienda DSU nei precedenti anni accademici, devono spedire solo la copia del rinnovo/proroga regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate.

Gli studenti in possesso di contratto di locazione pluriennale a titolo oneroso ed in corso di validità, già trasmesso a questa Azienda DSU nei precedenti anni accademici, non sono tenuti alla spedizione in formato digitale del contratto, ma devono compilare l'apposita sezione, all'interno della domanda on-line, selezionando la casella: “*in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso pluriennale in corso di validità già trasmesso alla ADSU*” e trasmettere secondo la procedura on line gli estremi del documento dell'Ag. delle Entrate attestante la regolarità fiscale per l'.a.a. 2020/2021.

16.1 CAUSE DI MODIFICA DELLO STATUS/RIDUZIONE DELLA BORSA.

Costituirà causa di modifica dello status e conseguente riduzione dei benefici/servizi ad esso correlati:

1. La mancata produzione dei contratti di cui agli art. 5.1 e 5.2 entro la data del 12/11/2020;
2. l'invio di contratti di cui agli artt. 5.1, 5.2 non risultati regolari a seguito di accertamento in quanto privi dei requisiti o difformi da quanto stabilito dal presente bando.

Pertanto, lo status sarà modificato come segue:

a) da “fuori sede” a “sede”:

se la percorrenza tra la residenza e la sede degli studi frequentata è superiore a 4 ore di viaggio - andata e ritorno - con mezzi pubblici;

b) da “fuori sede” a “pendolare”:

se la percorrenza tra la residenza e la sede degli studi frequentata è inferiore a 4 ore di viaggio - andata e ritorno - con mezzi pubblici;

se lo studente è in possesso di un contratto di locazione a titolo gratuito per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto 2020.

c) da “pendolare” a “sede”

se non sussistono i requisiti di cui all'art. 16 o non sia in possesso di un contratto di locazione a titolo gratuito;

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati “fuori sede”, a condizione che spediscono, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 5, il contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato a proprio nome in Italia per la frequenza agli studi universitari; in caso contrario, saranno considerati studenti “in sede”.

Nel caso in cui il nucleo familiare dello studente straniero risieda in Italia, lo stesso sarà tenuto al rispetto dell'art. 16.

Art. 17 ESITO DEL CONCORSO E DOMANDA DI RIESAME.

A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (entro il 31/10/2020) sul sito internet www.adsuch.gov.it, lo studente potrà prendere visione, selezionando la voce “ESITO GRADUATORIA”, delle informazioni inerenti la propria posizione.

La pubblicazione della graduatoria vale agli effetti di legge come notifica dell'esito delle domande ai partecipanti al Concorso.

Ai fini del corretto inserimento dello studente nella pertinente graduatoria, gli studenti sia nel caso in cui risultino IDONEI sia qualora risultino NON IDONEI, dovranno verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti nella domanda con particolare riguardo a quelli sotto elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. l'anno di prima immatricolazione;
2. il tipo di iscrizione;
3. il corso di laurea frequentato;
4. attestazione I.S.E.E
5. punti bonus

Qualora, a seguito di tale verifica, gli studenti riscontrassero la necessità di apportare modifiche, aggiunte e/o correzioni ai dati che risultassero non essere corretti potranno **presentare domanda di riesame**.

La domanda di riesame dovrà essere compilata on-line, nell'apposita sezione dedicata sul sito www.adsuch.gov.it attraverso la procedura guidata, **entro il 12/11/2020**.

L'esito della domanda di riesame sarà consultabile esclusivamente con la pubblicazione della graduatoria di dicembre 2020 sul sito www.adsuch.gov.it.

Art. 18 PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

La graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata entro il 31 ottobre 2020), conterrà l'elenco degli studenti idonei (potenziali beneficiari di Borsa di Studio nella graduatoria di dicembre 2020) e non idonei.

La stessa viene determinata dal software di gestione come segue:

- **per i primi anni:** in modo crescente sulla base dell'I.S.E.E., senza alcuna differenziazione per corsi di studio. A parità di reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'I.S.P.E. ed in subordine dall'anno di nascita (**più giovane di età**);
- **per gli iscritti agli anni successivi al primo:** in ordine decrescente dell'indice merito risultante dal punteggio ottenuto dalla **sommatoria dei voti** degli esami superati entro 10/08/2020, moltiplicata per il numero complessivo dei crediti riportati negli stessi (comprese le idoneità). Gli eventuali punti bonus utilizzati per arrivare al requisito minimo non saranno conteggiati per definire l'indice di merito. A parità di merito complessivo, l'ordine di precedenza in graduatoria verrà stabilito in base all'importo dell' I.S.E.E. più basso. In caso di parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'I.S.P.E.. più basso ed in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita (**più giovane di età**).
- **per gli anni successivi al primo dei corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca:** la graduatoria verrà formulata in ordine crescente dell'importo dell'I.S.E.E. . In caso di parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'I.S.P.E.E. più basso ed in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita (**più giovane di età**).

Lo stanziamento spettante agli studenti iscritti agli anni successivi, verrà ripartito proporzionalmente al numero degli idonei elencati nelle graduatorie, distinti per corso di laurea ed anno di corso, ed al valore economico delle borse, garantendo, comunque, una borsa per ogni anno di corso e singolo corso di Laurea.

Qualora il numero delle borse, risulti eccedente rispetto a quello attribuito si procederà a ridistribuirle con le seguenti priorità:

- a) nell'ambito dello stesso corso di laurea;
- b) nell'ambito del Dipartimento;
- c) nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 19 IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO –

Le Borse di Studio comprendono una quota in denaro e una quota vitto (in nessun modo monetizzabile) che lo studente potrà utilizzare richiedendo all' Azienda il tesserino magnetico (badge, al costo di 2 €), per gli importi di seguito indicati:

1) studenti in "sede": borsa di € 1.982,00+ un pasto giornaliero gratuito;
2) studenti "pendolari": borsa di € 2.899,00 (€ 2.090,00 in denaro + quota vitto pari a € 809,00);
3) studenti "fuori sede": borsa di € 5.258,00 (€ 3.640,00 in denaro+ quota vitto pari a € 1.618,00)
4) studenti "fuori sede" Alloggiati GRATUITAMENTE c/o residenza: borsa di € 3.758,00 (€ 2.140,00 in denaro+ quota vitto pari a € 1.618,00)

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dalla normativa vigente e fissato in **€ 23.626,32**.

Per valori superiori ai 2/3, sino al raggiungimento del predetto limite di **€ 23.626,32**, la borsa viene proporzionalmente ridotta come da schema sottostante.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2020/2021 al 1° FC della Laurea di primo e secondo livello e a ciclo unico, la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del valore ordinario.

L'importo comprenderà una quota vitto corrispondente a un numero di pasti validi fino al 30 giugno 2021 e una parte in denaro pari alla metà della borsa spettante.

Gli importi delle borse di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle tre fasce determinata dal proprio I.S.E.E., come di seguito riportato:

	1° fascia: ISEE da €. 0,00 a €. 15.750,85	2° fascia: ISEE da €. 15.750,86 a €. 19.688,54	3° fascia: ISEE da €. 19.688,55 a €. 23.626,32
	quota contanti + pasti caricati sulla tessera mensa :	quota contanti + pasti caricati sulla tessera mensa:	quota contanti + pasti caricati sulla tessera mensa:
Studenti IN SEDE	€.1.982,00 + 1 pasto gratuito al giorno	€.1.694,00+ 1 pasto gratuito al giorno	€.1.407,00 +1 pasto gratuito al giorno
Studenti PENDOLARI	€.2.090,00 +1 pasto gratuito al giorno	€.1.787,00 €+1 pasto gratuito al giorno	€.1.483,00 € +1 pasto gratuito al giorno
Studenti FUORI SEDE	€.3.640,00 € +2 pasti gratuiti al giorno	€. 3.357,00 €+2 pasti gratuiti al giorno	€. 3.074,00 € +2 pasti gratuiti al giorno
Studenti FUORI SEDE Alloggiati GRATUITAMENTE c/o residenza	€.2.140,00 € +2 pasti gratuiti al giorno	€.1.857,00 €+2 pasti gratuiti al giorno	€. 1.574,00 € +2 pasti gratuiti al giorno

Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Ateneo Telematico "Leonardo da Vinci" attivati dall'Università degli Studi di Chieti – Pescara, sono considerati con lo status "IN SEDE".

Gli studenti, per riscuotere le somme spettanti, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi della L. 214 del 22.12.2011, ad indicare sulla domanda on-line il proprio codice IBAN, relativo a conto corrente bancario intestato al solo studente richiedente la partecipazione al Concorso o cointestato (studente richiedente + familiare/altro) o carta prepagata bancaria, purché associata ad un codice IBAN, intestata al solo studente.

Al fine del buon esito dei pagamenti, si consiglia vivamente agli studenti di disporre di carte che consentano l'accredito fino a concorrenza della somma di € 3.640,00.

Qualora lo studente estingua il conto/carta che ha indicato per l'accredito, deve comunicarlo tempestivamente per iscritto all'Azienda D.S.U.

Eventuali costi sostenuti dall'Azienda e legati ad errata indicazione delle coordinate IBAN *per le somme da accreditare* o ad inesatta indicazione dell'indirizzo di residenza (e del domicilio per gli studenti stranieri), verranno addebitati allo studente.

Art. 20 PRIMA E SECONDA RATA DI BORSA DI STUDIO.

L'Azienda si riserva di sospendere fino a conclusione del procedimento di accertamento, il pagamento della prima rata di borsa di studio agli studenti per i quali, dalle verifiche presso la banca dati dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" o di quella dell'Università Telematica "L. Da Vinci", risultino inesattezze o difformità rispetto a quanto dichiarato all'atto di compilazione della domanda

La borsa di studio viene erogata in due rate:

Il pagamento della PRIMA RATA della borsa di studio sarà disposto a favore degli studenti risultati beneficiari e non sospesi entro il 31/12/2020;

1) LA SECONDA RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

A tale categoria di studenti, la seconda rata verrà corrisposta dopo la pubblicazione della graduatoria di assegnazione delle borse di studio di dicembre e, comunque entro il 30/06/2021;

2) LA SECONDA RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO:

agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea di I e II Livello e Laurea e Magistrale a ciclo unico, la seconda rata verrà corrisposta solo dopo la presentazione alla A.D.S.U. da parte dello studente dell'autocertificazione attestante il conseguimento, entro il 10/08/2021 di almeno n. 18 crediti e solo dopo il pagamento della medesima rata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Tale autocertificazione potrà essere prodotta attraverso un modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.adsuch.gov.it, che dovrà essere compilato e spedito all'indirizzo adsuch.protocollo@postecert.it con allegato il documento di identità. Tale autocertificazione dovrà essere prodotta entro la data del 31/12/2021.

Gli studenti, di cui al punto 2) che, entro il 10/08/2021, non abbiano conseguito 18 crediti, perderanno il diritto all'erogazione della seconda rata.

I benefici derivanti dal riconoscimento dell'idoneità e/o della borsa di studio saranno revocati agli studenti che non abbiano ulteriormente conseguito, entro il 30 novembre 2021, almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui sono iscritti nell'anno in cui beneficiano della borsa.

Gli studenti i quali, entro il 10/08/2021, non abbiano conseguito 18 crediti, ma che abbiano raggiunto 20 cfu entro il 30 novembre 2021, manterranno la prima rata di borsa di studio.

Agli studenti, di cui al punto 2), in situazione di diversa abilità (handicap e/o invalidità non inferiore al 66%), non si applicano i requisiti di merito previsti dall'art. 11.

3) RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO:

Agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso o - qualora diversamente abili - iscritti al 2° anno, verrà assegnato il beneficio della borsa di studio con la graduatoria di Dicembre 2020 ma si procederà all'accredito della somma ad essi spettante, solo a conclusione delle sessioni straordinarie di Laurea riferite all'a.a. 19/20.

Art. 21 TASSA REGIONALE.

L'importo della tassa regionale, fissato in € 140,00 dal D.lgs. 68/2012, deve essere versato obbligatoriamente, a pena di esclusione, al momento del pagamento della prima rata di iscrizione all'Università con le modalità stabilite nel "Manifesto Generale degli Studi" dall'UdA (www.unich.it) o dall'Università Telematica "L. Da Vinci" (www.unidav.it).

La tassa regionale verrà rimborsata dall'A.D.S.U. d'ufficio, ovvero senza necessità di richiesta, agli studenti risultati beneficiari oppure idonei nelle graduatorie delle borse di studio, a seguito dei dovuti controlli.

In particolare, la tassa regionale sarà rimborsata agli studenti iscritti al primo anno entro il mese di febbraio 2022 (a conclusione cioè della verifica circa il raggiungimento dei crediti entro il 30 novembre 2021) mentre agli studenti iscritti ad anni successivi al primo si procederà al rimborso entro il mese di luglio 2021.

Art. 22 INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.

Gli studenti in situazione di diversa abilità (handicap e/o invalidità non inferiore al 66%) sono esonerati dal pagamento della tassa regionale.

Le Borse di Studio attribuite verranno incrementate fino al 30% del loro importo, a favore dello studente vincitore di borsa diversamente abile, Nel caso in cui lo stesso risulti solo idoneo alla borsa di studio, beneficerà di un contributo in denaro o l'equivalente in servizi, non eccedente il 30% dell'importo della relativa borsa di studio.

Art. 23 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

Il beneficio della borsa di studio e l'idoneità alla stessa sono incompatibili con altre borse di studio concesse per l'a.a. 2020/2021 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. Lo studente in tali casi sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza e in assenza di scelta espressa lo studente decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di studio di cui al presente bando di concorso.

Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Gli studenti che beneficiano gratuitamente della mensa con oneri a carico di altri enti pubblici, potranno accedere al servizio di ristorazione ADSU solo al costo di €. 3,30 a pasto.

Premesso che l'importo massimo spettante agli studenti fuori sede a titolo di quota alloggio è stabilito in € 1500,00, agli studenti vincitori di borsa di studio che beneficiano del servizio alloggio con oneri a carico di altri Enti Pubblici, sarà corrisposto l'importo effettivamente pagato pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato, moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso fino ad un massimo di € 1.500,00 e sulla cui base sarà determinata la quota contanti della borsa di studio.

Art. 24 CAUSE DI ESCLUSIONE.

Costituiscono cause di esclusione dai benefici di cui al presente bando:

- 1) mancata conclusione della compilazione della domanda (conferma) on-line entro le ore 12,00 del 08 settembre 2020;
- 2) Mancata iscrizione all'Ateneo entro il 31.03.2021 e, unicamente per gli studenti che presentano domanda per il 1 anno sotto condizione e che conseguano il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020, entro il 10.05.2021;
- 3) autocertificazioni mendaci prodotte dallo studente ai fini della partecipazione al Concorso, accertate d'ufficio;
- 4) mancanza dei requisiti di reddito;
- 5) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: mancanza dei requisiti di merito richiesti;
- 6) Attestazione ISEE con data di presentazione successiva al termine del 08 settembre 2020 e/o con valori superiori rispetto ai limiti massimi fissati dal presente bando;
- 7) Attestazione ISEE con annotazioni e/o NON VALIDA per Prestazioni per il Diritto agli studi Universitari e/o non riferita al richiedente senza che l'interessato abbia provveduto alle correzioni nei termini e modi previsti dall' art. 8 del presente bando;
- 8) La mancata trasmissione della documentazione prevista per gli studenti di cui all' art. 7 entro il termine del 12 novembre 2020;

Art. 25 CAUSE DI DECADENZA.

Lo studente, risultato in graduatoria beneficiario o idoneo, decade da tutti i benefici, qualora risulti che:

- a) a seguito di indagini effettuate, abbia dolosamente dichiarato fatti non rispondenti al vero, ferme restando le responsabilità penali correlate;
- b) non abbia perfezionato l'iscrizione all'Università degli Studi "G. D'Annunzio", all'Università Telematica "L. Da Vinci" o all'ISIA di Pescara per l'a.a. 2020/2021;
- c) in fase di verifica, presso le rispettive Segreterie del Corso di Laurea, sul merito dichiarato all'atto di compilazione della domanda di partecipazione a questo Concorso, non risulti in possesso dei requisiti richiesti. Questa A.D.S.U., essendo tenuta a verificare la veridicità dei dati autocertificati dagli studenti, accerterà in via telematica, presso le Segreterie dei Corsi di Laurea, i crediti ed i voti verbalizzati;
- d) iscritto al 1° anno di corso, non abbia conseguito, entro il 30/11/2021 almeno n. 20 crediti;
- e) abbia rinunciato al prosieguo degli studi nel corso dell'anno accademico 2020/2021 prima del 30 giugno 2021.
- f) la mancata opzione di cui all'art. 23 del presente bando.

- g) consegua la laurea nel corso della sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020 ed abbia presentato domanda di partecipazione al concorso quale studente del 1 anno fuori corso;
- h) non consegua la laurea di primo livello nel corso della sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020 ed abbia presentato domanda di partecipazione al concorso quale studente del 1 anno sotto condizione;
- i) trasferimento presso altri Atenei nel corso dell'a.a 2020/2021.
- j) Rinuncia riferita alla precedente carriera presentata DOPO il 12 novembre 2020;
- k) Rinuncia non dichiarata né in fase di compilazione della domanda on line né in sede di riesame;
- l) Sospensione della carriera universitaria;

Art. 26 RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI DECADENZA DAL BENEFICIO.

Qualora, a seguito di provvedimento di revoca, lo studente dovesse restituire le somme riscosse e il costo dei pasti usufruiti, sarà tenuto a rimborsare l'importo entro 30 gg. dalla notifica di revoca del beneficio.

L'Azienda si riserva di autorizzare una eventuale rateizzazione in casi particolari debitamente motivati. L'eventuale richiesta in tal senso deve pervenire in forma scritta all'Azienda entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della richiesta di rimborso. In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione si provvederà ad applicare gli interessi al tasso ufficiale in vigore.

Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, l'Azienda si riserva di considerare lo studente decaduto dall'autorizzazione alla restituzione rateale.

In caso di revoca dai benefici, lo studente dovrà riconsegnare la tessera che sarà disabilitata e dovrà rimborsare il costo dei pasti consumati.

La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, comporterà l'avvio, da parte di questa Azienda, di tutte le procedure, ivi comprese quelle giudiziarie, per il recupero delle somme dovute.

Art. 27 PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI - DECADENZA

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/ o livello di corso fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e merito.

Agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. Questi studenti possono partecipare nuovamente ai concorsi indetti dalle ADSU abruzzesi e si vedranno attribuiti i benefici correlati a condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi.

La rinuncia riferita alla precedente carriera dovrà necessariamente essere presentata entro e non oltre il 12 novembre 2020, pena il mancato riconoscimento dell'idoneità.

Agli studenti che in caso di decadenza agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera.

Art. 27.1 TRASFERIMENTI E PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/ o livello di corso fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e merito.

L'inserimento in graduatoria dello studente è determinato facendo riferimento al principio dell'anno di prima immatricolazione in senso assoluto ad un corso di studi universitario e/o equiparato in qualsiasi momento e ovunque, anche all'estero, sia avvenuta.

Nei casi di trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea del medesimo o diverso Ateneo rileva la continuità della carriera universitaria e non l'interruzione degli studi come invece avviene con riferimento alla rinuncia.

Pertanto l'anno di prima immatricolazione in tali casi è individuato:

- per chi si iscrive all'a.a. 2020/2021 ad un corso di Laurea di I livello o di Laurea Magistrale/ciclo unico:

nell'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano;

- per chi si iscrive all'a.a. 2020/2021 ad un corso di Laurea di II livello:

nel primo anno di iscrizione universitaria dopo il conseguimento della laurea di primo livello presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano.

Art. 28 BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Gli studenti che abbiano fatto richiesta all'Università "G. D'Annunzio" di partecipare ai Progetti di Mobilità Internazionale (Erasmus) validati dall'Università e siano risultati vincitori di tali progetti, in sede di compilazione della domanda per la partecipazione al presente Concorso devono selezionare nella sezione "Servizi richiesti" della domanda on-line, la voce, "Mobilità internazionale" e dichiararsi:

1. studente fuori sede se in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso per un periodo di almeno 10 mesi, escluso il mese di agosto (qualora stipulato in Italia, il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate) **da inviare in formato digitale alla A.D.S.U. entro il 12/11/2020.**

Qualora il periodo di permanenza all'estero sia inferiore a 10 mesi, lo studente dovrà presentare il contratto in suo possesso (qualora stipulato in Italia il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate) entro la menzionata data di scadenza e, successivamente, un ulteriore contratto di locazione a titolo oneroso integrativo fino alla concorrenza dei 10 mesi richiesti, escluso agosto.

In tal caso, lo studente sarà collocato provvisoriamente in graduatoria con status di "pendolare" fino alla produzione del contratto integrativo.

2. studente "pendolare" se il periodo di alloggio all'estero sia di durata inferiore a 10 mesi e lo studente non intenda prolungarlo, oppure sia a titolo GRATUITO. In tal caso sarà attribuita dall' A.D.S.U. allo studente la borsa di studio prevista per studente pendolare.

Gli esami e i crediti conseguiti presso Università estere, nell'ambito dei Progetti di mobilità internazionale, qualora non siano stati ancora convalidati dall'Università "G. D'Annunzio", devono essere inseriti dagli studenti all'atto di compilazione della domanda di borsa di studio con voto di 18/30 e con i crediti previsti nel proprio piano di studio dell'UdA.

Agli studenti i quali risulteranno beneficiari o idonei nella graduatoria di attribuzione delle Borse di Studio sarà erogata, per una sola volta, un'integrazione della borsa di studio già concessa e certificata dall'Università "G. D'Annunzio per i Progetti di mobilità internazionale.

Qualunque sia la somma stanziata per il corrente anno accademico per il menzionato progetto, l'A.D.S.U. erogherà a tali studenti la differenza in denaro rispetto alle somme a qualsiasi titolo erogate dall'Ateneo, fino alla concorrenza di **€ 500,00** per ogni mese di soggiorno all'estero (corrispondente a €. 16,66 giornaliero) per un periodo massimo di n. 10 mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.

In base alle disponibilità finanziarie della A.D.S.U. è concesso, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno fino all'importo di € 100,00.

Durante i mesi di permanenza all'estero non sarà corrisposta alcuna quota in denaro o in servizi per quanto riguarda la quota vitto, nell'osservanza della normativa che regola gli scambi internazionali.

ART. 29 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI IN CORSO REGOLARE DI STUDI.

L'Azienda si riserva di riconoscere il beneficio dell'integrazione di cui al presente articolo previa assegnazione del 100% delle borse di studio e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L'integrazione è prevista unicamente in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio che conseguano nell'a.a. 2020/2021 il titolo di studio di Laurea a Ciclo Unico, di Laurea triennale e di Laurea Magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici purché non sia già stata ottenuta in precedenza.

La richiesta deve essere presentata dallo studente alla A.D.S.U. entro 30 gg. dalla data di conseguimento della laurea (dopo tale termine avranno inizio i controlli con l'Ateneo al fine di accertare i requisiti) mediante trasmissione on line all'indirizzo di posta elettronica: adsuch.protocollo@postecert.it.

Il modulo della richiesta è disponibile alla sezione modulistica del sito **aziendale**.

L'integrazione è pari alla metà della quota denaro della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso e **sarà assegnata nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute**

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine dei trenta giorni dal conseguimento del titolo.

ART. 30 SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE.

Con la domanda di partecipazione al presente Concorso lo studente è automaticamente iscritto anche all'anagrafe studenti ADSU e pertanto non dovrà compilare nessun'altra domanda per l'accesso al servizio di ristorazione.

Gli studenti **già in possesso della tessera** dal precedente anno accademico accederanno alla mensa universitaria con la fascia già attribuita in precedenza fino al 31/12/2020. Dal 1/01/2021, le tessere saranno automaticamente aggiornate secondo le risultanze della nuova graduatoria, senza necessità di recarsi in A.D.S.U. per l'aggiornamento

Agli studenti (sia del primo anno che degli anni successivi al primo) **sprovvisori di tessera** che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione al presente Concorso o di iscrizione all'anagrafe studenti:

- la tessera sarà rilasciata a richiesta, **dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla conferma della domanda on-line**, al costo di 2,00 €, presso lo sportello dell'A.D.S.U. con l'attribuzione provvisoria della prima fascia, ovvero sarà consentito l'accesso alla mensa con la tessera al costo di 2,00 € a pasto fino al 31/12/2020; dal 1/01/2021 la tessera sarà automaticamente aggiornata (senza necessità di recarsi allo sportello) sulla base dell'esito in graduatoria.

La tessera ha la durata di un anno solare (dal 1/01/2021 fino al 31/12/2021) e si aggiorna automaticamente (senza bisogno di ripresentarla allo sportello) ad ogni eventuale modifica dovesse essere apportata alla posizione in graduatoria dello studente.

Lo studente è responsabile del proprio badge ed è tenuto a denunciare l'eventuale smarrimento e/o furto della tessera all'Azienda per la disabilitazione.

In mancanza lo studente risponderà dell'utilizzo improprio della tessera e sarà tenuto a rifondere all'ADSU i pasti consumati al costo unitario di euro 6,00.

Il costo del duplicato è di € 10,00. La tessera è un documento personale, non cedibile ed utilizzabile solo ed esclusivamente dall'intestatario, pena il ritiro della tessera e conseguente sospensione della fruizione del servizio di ristorazione.

La direzione si riserva di adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione, eventuali ulteriori provvedimenti.

Qualora lo studente non abbia inoltrato domanda di partecipazione al Concorso per l'a.a. 2020/2021 o iscrizione all'anagrafe della A.D.S.U. (mediante la prevista procedura on-line), la tessera in suo possesso cesserà di funzionare alla data del 31/12/2020 e non sarà consentito l'accesso alla mensa.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare gratuitamente i pasti.

Nessun rimborso è dovuto per mancata fruizione del servizio di ristorazione né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Agli studenti iscritti all'ultimo anno che si laureano in corso, ivi comprese le sessioni straordinarie, è concesso l'utilizzo della tessera con i pasti gratuiti fino alla data del conseguimento del titolo di Laurea, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla A.D.S.U.

Successivamente al conseguimento del titolo di laurea a cui non segue iscrizione ad un ulteriore corso, lo studente non è più autorizzato all'accesso a mensa ed è obbligato a restituire il proprio tesserino all'ADSU per la disattivazione.

In mancanza lo studente risponderà dell'utilizzo improprio della tessera e sarà tenuto a rifondere all'ADSU i pasti consumati al costo unitario di euro 6,00.

Agli studenti del 1° anno fuori corso della Laurea di primo livello, Laurea di II livello e Laurea a ciclo unico è concesso l'utilizzo della tessera con i pasti gratuiti fino alla data del 30/06/2021 e comunque, fino al conseguimento del titolo di Laurea, se antecedente, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla A.D.S.U.

Art. 31 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. 159 DEL 5.12.2013, D.P.C.M. del 30/04/97 e s.m.i., dal D.P.C.M. 9/04/01, emanate ai sensi della L. 390/91, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Piano Triennale della Regione Abruzzo.

Art. 32 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI I.S.E.E.: SANZIONI.

Questa A.D.S.U. effettua i controlli delle autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio: relativamente all'iscrizione, all'anno di prima immatricolazione, al numero di esami o crediti formativi dichiarati, presso le Segreterie delle Università "G. D'Annunzio" e Telematica "L. Da Vinci", relativamente agli aspetti che riguardano la condizione economica (degli studenti risultati in graduatoria beneficiari ed idonei) in collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti.

Tali controlli verranno effettuati a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dagli stessi, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei benefici e/o servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

Oltre alla restituzione della somma erogata, lo studente, ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3, sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 9/04/2001. Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22, L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 .

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

- a) I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti (d'ora, in avanti, l'ADSU). I dati sensibili, tra cui sono ricompresi i dati idonei a rivelare lo stato di salute, saranno oggetto di trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico;
- b) I dati personali sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio previsti dal bando, pasti gratuiti o a prezzo agevolato ed altri benefici anche di natura economica erogati dall'Azienda;
- c) La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti leggi italiane:
- Legge Regionale 91/94 e ssmii (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)
 - D.Lgs 68/2012
 - DPCM 9/04/2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
 - D. Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 (Albo Pretorio)
 - art. 22 Legge 412/1991 "Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica"

CATEGORIE DI DESTINATARI

- d) I dati verranno trattati dai dipendenti ADSU, responsabili interni e autorizzati, e dai responsabili esterni al trattamento;
- e) i dati personali e sensibili saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e, pertanto, potranno essere comunicati all'Università di Chieti-Pescara, ad organismi della Regione Abruzzo o ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità Giudiziarie;
- f) Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti, relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione, all'albo Pretorio online, e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ADSU; tali dati potranno essere indicizzati dai motori di ricerca web; i dati personali e sensibili potranno essere trattati in forma anonima al fine di svolgere statistiche;
- g) I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi;
- h) L'ADSU si avvale, inoltre, come responsabile esterno del trattamento dei dati della Ditta In4matic s.r.l., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Studenti e Borse di Studio, gestione tesserini Mensa e gestione Residenze, e della Ditta Tinn srl per la gestione del sistema informativo di Affari Generali (Protocollo e Gestione Atti) e Contabilità finanziaria;

PROFILAZIONE

- i) Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e informatizzato e mediante strumenti (processi decisionali) automatizzati che consistono nella formulazione della Graduatoria Borse di Studio in base ai criteri di merito e reddito stabiliti dal Bando;

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

j) il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività di cui al punto b) e pertanto il mancato conferimento comporterà per l' ADSU l'impossibilità di fornire i servizi richiesti;

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

k) Il periodo di conservazione dei dati è pubblicato sul sito web istituzionale (www.adsuch.gov.it) nella sezione Privacy della HomePage;

DATI DI CONTATTO

l) il Titolare del trattamento è l' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara; con sede Viale Unità d'Italia 32/A – Chieti Scalo (CH), il cui rappresentante legale è il Presidente Dott.ssa Isabella Gualtieri tel.: 0871.561740, email: adsuch.protocollo@postecert.it;

m) il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile dell'Area Attività e Servizi dell' ADSU, Dott. Mario Vaccarili, tel.: 0871.561740, email: mario.vaccarili@adsuch.it ;

n) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati RPD (Data Protection Officer DPO) sono pubblicati su sito web www.adsuch.gov.it nella sezione Privacy della Homepage .

DIRITTI DELL'INTERESSATO

o) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati ed alla limitazione al trattamento, ai sensi degli articoli 15,16, 17 e 18 (Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limitazione di trattamento) del Regolamento (UE) 2016/679 con gli effetti previsti al punto j). Potrà inoltre proporre un reclamo al Garante Per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it)

Art. 34 FORO COMPETENTE

Eventuale ricorso avverso la decisione di questa Azienda DSU, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sez. Pescara entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza.

IL DIRETTORE
(f.to Avv. Teresa MAZZARULLI)

IL PRESIDENTE
(f.to Dott.ssa Isabella GUALTIERI)

TABELLE

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE “ IN SEDE” E “PENDOLARE”

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA DI **CHIETI**:

Gli studenti con residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE” :

Chieti, Bucchianico, Casacanditella, Casalıncontrada, Cepagatti, Fara F.Petri, Francavilla al Mare, Manoppello, Miglianico, Nocciano, Pescara, Pianella, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, Spoltore, Torrecchia Teatina, Villamagna.

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “PENDOLARI”:

Abbateggio, Alanno, Altino, Ari, Arielli, Atri, Bolognano, Britoli, Bussi sul Tirino, Canosa Sannita, Cappelle sul Tavo, Caramanico, Carpineto della N., Casoli, Castel Frentano, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Civitella M.R.do, Collecervino, Corfinio, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara S.Martino, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Ofena, Orsogna, Ortona, Palombaro, Pennapiedimonte, Penne, Perano, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Popoli, Pretoro, Rapino, Rocca S. Giovanni, Roccamontepiano, Roccamorice, Roseto degli Abruzzi, S.Eufemia a Maiella, S.Eusanio del Sangro, S.Martino sulla Marrucina, S.Valentino in A.C., S.Vito Chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Tollo, Torre dé Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villa S.Lucia D’Abruzzi, Vittorito.

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE “ IN SEDE” E “PENDOLARE”

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA. DI **PESCARA**:

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE”:

Pescara, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Chieti, Città S. Angelo, Francavilla al Mare, Miglianico, Montesilvano, Moscufo, Pianella, Ripa Teatina, S.Giovanni Teatino, Silvi, Spoltore, Tollo, Torrecchia Teatina

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “PENDOLARE”

Abbateggio, Alanno, Ari, Arielli, Atri, Bisenti, Bolognano, Britoli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Casalıncontrada, Castel Frentano, Castiglione a Casauria, Castiglione M.Raimondo, Castilenti, Catignano, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara F.Petri, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Giulianova, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montefino, Morro D’Oro, Mosciano S. Angelo, Mozzagrogna, Nocciano, Notaresco, Orsogna, Ortona, Paglieta, Pennapiedimonte, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, S.Maria Imbaro, San M. Sulla Marrucina, San Valentino in A.C., San Vito chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torino di Sangro, Torre de’ Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villamagna.

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE “IN SEDE” E “PENDOLARE”

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA. DI **VASTO**:

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE”

Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Pollutri, S. Salvo.

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “PENDOLARI”

Archi, Atesa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Rocca S. Giovanni, S. Maria Imbaro, San Buono, S.Giovanni Lipioni, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Treglio, Tuffillo, Villalfonsina.

N.B. Tutti gli studenti con residenza anagrafica in Comune diverso da tutti quelli sopra elencati rientrano nella condizione di FUORI SEDE (vedi art. 16)

APPENDICE 1

Definizione dei Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, (D.M. n. 62 del 06.05.2020)

Afghanistan	Congo Dem. Rep.	Korea, Dem. Rep.	Nepal	Sudan
Angola	Djibouti	Lao People'sDR	Niger	Tanzania
Bangladesh	Eritrea	Lesotho	Rwanda	Timor-Leste
Benin	Ethiopia	Liberia	Sao Tome & Principe	Togo
Bhutan	Gambia	Madagascar	Senegal	Tuvalu
Burkina Faso	Guinea	Malawi	Sierra Leone	Uganda
Burundi	Guinea Bissau	Mali	Solomon Islands	Vanuatu
Cambogia	Haiti	Mauritania	Somalia	Yemen
Central African Rep.	Kiribati	Mozambique	South Sudan	Zambia
Chad		Myanmar		Zimbabwe
Comoros				

DEFINIZIONE DELLO STATUS			
	STUDENTI IN SEDE	STUDENTI PENDOLARI	STUDENTI FUORI SEDE
RESIDENZA in luogo situato a distanza	uguale o inferiore a 20 km dalla sede del corso degli studi frequentata		
RESIDENZA in luogo situato a distanza	maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede degli studi maggiore di 4 ore (andata e ritorno con mezzi pubblici) SENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO		
RESIDENZA in luogo situato a distanza		tra 21 km e 49 km rispetto alla sede del corso degli studi frequentata	
RESIDENZA in luogo situato a distanza		maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede del corso degli studi maggiore di 4 ore (andata e ritorno con mezzi pubblici) CON CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO	
RESIDENZA in luogo situato a distanza		maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede del corso degli studi minore di 4 ore (andata e ritorno con mezzi pubblici) SENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO	
RESIDENZA in luogo situato a distanza			uguale o maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO

Il contratto di locazione dovrà rispettare i requisiti di cui all'art.5 del presente Bando di Concorso, pena la modifica dello status/riduzione dell'importo di borsa di studio.

S O M M A R I O

	AVVERTENZA ISEE 2020.....	PAG. 2
	AVVERTENZA REQUISITI DI MERITO COVID 19.....	PAG. 2
	AVVERTENZA CERTIFICAZIONE UNICA (CU).....	PAG. 2
	PREMESSA.....	PAG. 3
	AVVERTENZE.....	PAG. 4
	GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	PAG. 5
	DATE UTILI DA RICORDARE PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO	PAG. 7
ART. 1	PRINCIPI	PAG. 8
ART. 2	DESTINATARI	PAG. 8
2.1	STUDENTI TRASFERITI E CHE EFFETTUERANNO I TEST DI INGRESSO	PAG. 8
2.2	DIVIETI	PAG. 9
ART. 3	DURATA DEL BENEFICIO	PAG. 9
ART. 4	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	PAG. 10
4.1	RICHIESTA RIAPERTURA DOMANDA ON-LINE.....	PAG. 10
ART. 5	SPEDIZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	PAG. 10
5.1	ALTRI TIPI DI SOLUZIONI ABITATIVE PER LO STUDIO	PAG. 11
5.2	COMODATO GRATUITO	PAG. 11
5.3	ACCERTAMENTI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	PAG. 11
5.4	CAUSE DI DECADENZA DALLA CONDIZIONE DI “FUORI SEDE”.....	PAG. 11
ART. 6	REQUISITI DI REDDITO	PAG. 11
ART. 7	STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.....	PAG. 12
ART. 8	ILLEGGIBILITÀ VADITA' ED ANNOTAZIONI DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.....	PAG. 13
ART. 9	STUDENTE INDIPENDENTE E STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO	PAG. 14
ART. 10	PRIMA IMMATRICOLAZIONE	PAG. 14
ART. 11	REQUISITI DI MERITO	PAG. 14
ART. 12	REQUISITI DI MERITO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 16
ART. 13	BONUS (SOLO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO).....	PAG. 16
ART. 14	STUDENTI FUORI CORSO	PAG. 17
ART. 15	STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SOTTO CONDIZIONE	PAG. 17
ART. 16	DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE “IN SEDE” – “PENDOLARE” – “FUORI SEDE”..	PAG. 18
16.1	CAUSE DI MODIFICA DELLO STATUS/RIDUZIONE DELLA BORSA.....	PAG. 19
ART. 17	ESITO DEL CONCORSO E DOMANDA DI RIESAME	PAG. 19
ART. 18	PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	PAG. 20
ART. 19	IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.....	PAG. 20
ART. 20	PRIMA E SECONDA RATA DI BORSA DI STUDIO	PAG. 21
ART. 21	TASSA REGIONALE	PAG. 22
ART. 22	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 22
ART. 23	CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.....	PAG. 23
ART. 24	CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 23
ART. 25	CAUSE DI DECADENZA	PAG. 23
ART. 26	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI DECADENZA DAL BENEFICIO	PAG. 24
ART. 27	PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI.....	PAG. 24
ART. 27.1	TRASFERIMENTO E PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA.....	PAG. 25
ART. 28	BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE	PAG. 25
ART. 29	INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI IN CORSO REGOLARE DI STUDI ..	PAG. 26
ART. 30	SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE.....	PAG. 26
ART. 31	NORME DI RINVIO	PAG. 27
ART. 32	CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI I.S.E.E.: SANZIONI	PAG. 27
ART. 33	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 27
ART. 34	FORO COMPETENTE	PAG. 29
	TABELLA – ELENCO DEI COMUNI	PAG. 30
	APPENDICE 1	PAG. 31
	TABELLA STATUS.....	PAG. 32